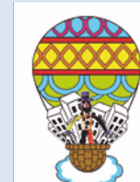




I.C. 70 MARINO - SANTA ROSA

Via Luigi Volpicella 372/G – Nuovo Rione Santa Rosa - 80147 Napoli
Tel. 0815963764 - Fax. 0815962878
Codice meccanografico NAIC8FR003 - Codice fiscale 95186630638
e-mail: naic8fr003@istruzione.it – pec: naic8fr003@pec.istruzione.it
sito web: www.ic70marinosantarosa.edu.it



Prot. n. 2545/1.4.a

Napoli, 20/08/2021

Circolare n. 131

Al Personale scolastico
Al Dsga
Agli Atti - Sito Web

Oggetto: Informativa vaccinazioni e green pass.

L'informazione che segue intende illustrare quali sono al momento gli attuali provvedimenti legislativi e ministeriali relativi alle vaccinazioni e green pass in ambito scolastico.

Scuola in presenza

Il Decreto-Legge n. 111 del 6 agosto 2021 - Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti -, stabilisce che **le attività scolastiche e didattiche per l'a.s. 2021-22 "sono svolte in presenza"**.

Le lezioni – secondo il calendario scolastico regionale per l'anno 2021-22 - inizieranno il **15 settembre 2021**. Intanto, prima dell'inizio delle lezioni, sono previsti adempimenti amministrativi e organizzativi (la presa di servizio, riunioni, eventuali attività di recupero e potenziamento...) che presuppongono l'ingresso del personale nell'edificio scolastico già a partire dal 1° settembre.

La certificazione verde Covid-19

Per l'accesso all'Istituto si rimanda all'art. 9 del Decreto-Legge n. 111 del 6 agosto, che stabilisce l'obbligo di esibire la certificazione verde Covid-19 da parte del personale scolastico **dal 1° settembre al 31 dicembre 2021**, ovvero fino alla cessazione dello stato di emergenza. Successivamente, il 13 agosto 2021, il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato un "Parere tecnico" dove si puntualizza ulteriormente che la certificazione verde COVID-19 rappresenta un obbligo di "possesso" e un dovere di "esibizione".

La certificazione verde *"costituisce una ulteriore misura di sicurezza"* ed è rilasciata nei seguenti casi:

- aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
- aver completato il ciclo vaccinale;
- essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
- essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.

Pur non risultando necessario acquisire copia della certificazione del dipendente (come da "Parere tecnico"), la violazione del dovere di possesso e di esibizione del green pass è sanzionata in via amministrativa dai dirigenti scolastici.

Assenza ingiustificata

Al c. 2 art. 9 del Decreto-Legge n. 111 del 6 agosto, in fatti, si legge che "Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale scolastico e di quello universitario è considerato

assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato". Ne deriva che il mancato possesso della certificazione verde è qualificato come "assenza ingiustificata" e il personale scolastico che ne è privo non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola, dopo aver dichiarato di non esserne in possesso o, comunque, qualora non sia in grado di esibirla al personale addetto al controllo.

Esenzione dalla vaccinazione

Per i soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 venga omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche, che la rendono in maniera permanente o temporanea controindicata, il Ministero della Salute – con circolare n. 35309 del 4 agosto 2021 – precisa che per detti soggetti, in luogo della "certificazione verde Covid-19", sia rilasciata una certificazione di **esenzione dalla vaccinazione**, a tutti gli effetti utile a *"consentire l'accesso ai servizi e alle attività di cui al comma 1, art. 3, del decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105"* e agli edifici destinati alle attività educative, scolastiche. La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-Covid-19 è rilasciata dalle competenti autorità sanitarie in formato anche cartaceo e ha validità massima fino al 30 settembre 2021.

Le indicazioni su cosa deve contenere la certificazione di esenzione alla vaccinazione anti SARS-COV-2 e altre informazioni specifiche, sono contenute nella circolare del Ministero della Salute n. 35309 del 4 agosto 2021.

Tamponi diagnostici

Il Protocollo di sicurezza a.s. 2021-2022 sottoscritto dal Ministero dell'Istruzione e dalle Organizzazioni sindacali (18 agosto 2021), precisa che le risorse assegnate alle scuole possono essere destinate ad effettuare "i tamponi diagnostici esclusivamente al personale scolastico impegnato nelle attività in presenza e che si trovi in condizioni di fragilità sulla base di idonea certificazione medica".

App di verifica Covid-19

In relazione alla verifica delle Certificazioni verdi Covid-19 (EU Digital Covid Certificate) introdotte in Italia dal decreto-legge n. 52 del 22 aprile 2021, il Ministero della Salute con nota prot. n. 22997 del 22/06/2021, illustra il funzionamento della App "VerificaC19", precisando che la Certificazione verde Covid-19, digitale stampabile, è emessa da una piattaforma nazionale e contiene un codice a barre bidimensionale (QR Code) e un sigillo elettronico qualificato. Attraverso la app VerificaC19 è possibile leggere il QR code e verificare l'autenticità e validità della Certificazione.

La App VerificaC19 permette agli operatori di verificare il QR code associato alla Certificazione verde Covid-19 di una persona e non prevede la memorizzazione dei dati sensibili del cittadino sul dispositivo mobile del verificatore o l'inoltro di informazioni verso terzi.

In attesa di ulteriori indicazioni, la verifica compete al Dirigente scolastico, il quale a sua volta potrà delegare altro personale scolastico interno, previa formazione e incarico nominale.

Il Dirigente scolastico
Gaetano Marchesano